



Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Trento, 30 dicembre 2004

Prot. nr. 28694
Pos. nr. PND 9-9

Al Personale Amministrativo e Tecnico
dell' Università degli Studi di Trento

Alle Organizzazioni Sindacali

Oggetto: Orario di Lavoro – Permessi retribuiti per visite mediche e indisposizione (36 ore annue) ai sensi dell'art. 33 del CCNL 9/8/2000

A variazione della circolare dd 01/01/2004 prot. n. 2108 PND 9-9, e visto quanto concordato nella riunione di Contrattazione decentrata dd 02/12/2004 con la presente si dispone che, con decorrenza 01/01/2005, i permessi senza obbligo di recupero per visite mediche e indisposizione saranno così considerati:

- i permessi, in caso di visite mediche debitamente documentati attraverso attestazione sanitaria riportante orario della visita, possono essere concessi anche nella flessibilità dalle ore 7.45 del mattino fino a copertura della fascia obbligatoria pomeridiana;
- nel caso di visita medica iniziata durante l'orario di lavoro e protrattasi oltre la fascia obbligatoria pomeridiana, i permessi verranno concessi anche per la flessibilità negativa fino a copertura dell'orario di lavoro giornaliero;
- i permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero; ai sensi dell'art. 33 del CCNL 9/8/2000;
- sarà ammessa la giustificazione del ragionevole tempo viaggio necessario per la visita in caso di prestazioni lavorative precedenti o successive alla visita;
- le visite mediche effettuate fuori provincia danno diritto all'astensione dal lavoro per l'intera giornata e vengono giustificate con una giornata di malattia.

Cordiali saluti

Il Dirigente
- dott. Paolo Mezzena -